

Prova civile - onere della prova - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015

Fatti principali e fatti secondari - Mancata contestazione - Differente rilevanza - Conseguenze nel giudizio d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015

La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., sicché nel giudizio d'impugnazione il riesame dell'accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure solo rispetto ai primi, operando in mancanza la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per i secondi è sufficiente, anche in assenza di contestazione, l'avvenuta impugnazione dell'accertamento riguardante i fatti costitutivi della domanda per la riapertura del relativo dibattito processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015